

INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy),
La informiamo che:

1. i Suoi dati personali comuni e sensibili (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
 - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
 - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari :
 - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali – a titolo esemplificativo – soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
 - b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
 - c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio;
 - d. al Contraente;

inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano -

Ufficio Protezione Dati. - UfficioProtezioneDati@europassistance.it

RC FAMIGLIA: CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - Mod. 07321

SOLUZIONE "POLIZZA RC FAMIGLIA BASE " SOLUZIONE "POLIZZA RC FAMIGLIA PLUS "

DEFINIZIONI

ABITAZIONE

Fabbricato o porzione di fabbricato:

- . situato in territorio italiano;
- . adibito ad esclusivo uso abitativo;
- . residenza anagrafica e/o dimora abituale dell'Assicurato.

ANNO ASSICURATIVO

Per anno assicurativo si intende il periodo di 365 giorni (366 giorni in caso di anno bisestile) decorrente dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione dell'apposito Modulo di Adesione (Mod. F16549).

ASSICURATO

Per Assicurato si intende ciascuna persona fisica residente in Italia in qualità di Titolare del finanziamento sottoscritto con Crédit Lift S.p.A. Società Finanziaria che abbia aderito alla Polizza ed il cui nominativo sia riportato nel Modulo di Adesione alla Polizza stessa, nonché il coniuge o il convivente more uxorio ed i figli, come da stato di famiglia.

ASSICURAZIONE

E' il contratto che disciplina i rapporti tra Europ Assistance Italia S.p.A. e l'Assicurato.

CONTRAENTE

Crédit Lift S.p.A. Società Finanziaria - Via Bernina, 7 20158 Milano che sottoscrive la polizza per conto altrui.(di seguito Crédit Lift)

ESTENSIONE TERRITORIALE

Per le prestazioni di Assistenza la copertura viene fornita in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; la garanzia "Responsabilità Civile" verrà fornita in tutti i paesi del Mondo ove l'Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione

La durata massima della copertura, per ciascun periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità dell'Assicurazione è di 60 giorni. Non sono fornite prestazioni e garanzie in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.

EUROP ASSISTANCE

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n. 152). - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito Europ Assistance)

FRANCHIGIA

Somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

GARANZIA

L'assicurazione che non rientra nell'assicurazione assistenza per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al pagamento dell'indennità a favore dell'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

INDENNIZZO

La somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

MASSIMALE

La somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.

MODULO DI ADESIONE

E' il documento sottoscritto dall'Assicurato che prova l'entrata in copertura dello stesso, nei termini ed alle condizioni di polizza riportate nel presente Mod. 07321 .

POLIZZA

Il documento contrattuale composto dalle presenti Condizioni (Mod. 07321) e dal Modulo di Adesione (Mod. FI6549) allegato e parte integrante, sottoscritto da Europ Assistance e dall'Assicurato.

PREMIO

La somma dovuta dall'Assicurato, titolare di un finanziamento stipulato con Crédit Lift S.p.A. Società Finanziaria, per tramite del Contraente a fronte del pagamento della quale vengono fornite da Europ Assistance le garanzie e le prestazioni.

PRESTAZIONE DI ASSISTENZA

L'assistenza da erogarsi in natura e cioè con l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa, per la quale sia stato pagato il relativo premio.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO

L'evento per il quale è prestata l'assicurazione. Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell'art. INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di Europ Assistance Service SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1) OPERATIVITA' DELLA POLIZZA

Le prestazioni di assistenza sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante l'anno assicurativo, qualsiasi sia il numero delle persone coperte. Le garanzie potranno essere richieste anche più volte entro detto periodo, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non superi i massimali previsti. Per le specifiche operatività si rimanda al testo delle garanzie.

ART. 2) PREMIO

L'Assicurato, dalla data indicata sul Modulo di Adesione, autorizza Crédit Lift all'addebito tramite finanziamento del premio relativo alla soluzione scelta.

ART. 3) DECORRENZA, DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Per ciascun Assicurato la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di liquidazione del finanziamento.

L'Assicurazione ha la durata di:

- 12 mesi dalla data di decorrenza;
- 24 mesi dalla data di decorrenza;
- 36 mesi dalla data di decorrenza;
- 48 mesi dalla data di decorrenza;
- 60 mesi dalla data di decorrenza;
- 72 mesi dalla data di decorrenza;
- 84 mesi dalla data di decorrenza;

- 96 mesi dalla data di decorrenza;
- 108 mesi dalla data di decorrenza;
- 120 mesi dalla data di decorrenza.

a seconda della soluzione scelta sul Modulo di Adesione, salvo comunicazione scritta dell'Assicurato di voler recedere dal contratto, spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. ad Europ Assistance tramite Crédit Lift S.p.A. Società Finanziaria - Ufficio Assicurazioni - Via Bernina, 7 – 20158 Milano, secondo quanto disposto dall'Art. 1899 c.c.. come modificato dalla legge 99/2009. E' escluso ogni tacito rinnovo della copertura assicurativa.

ART. 4) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione. Relativamente al diritto alla garanzia, si applicherà quanto disposto all'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 5) ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia RCT, RCO e dalle prestazioni di assistenza i sinistri derivanti da:

- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo
- dolo dell'Assicurato o colpa grave
- alle cose altrui, derivanti da incendio di cose dell' Assicurato o dallo stesso detenute.
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Dalla garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni:

- a) da furto;
- b) imputabili a situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze sono previste obbligatoriamente coperture assicurative;
- c) derivanti da:
 1. circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 2. navigazione di natanti a motore o comunque di lunghezza superiore a m. 7,50;
 3. impiego di aeromobili;
 4. impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto previsto al comma 4) dell' articolo R.C.T.;
- d)
 1. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
 2. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 Febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni.

Dalla garanzia Responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O.) sono escluse le malattie professionali.

ART. 6) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

ART. 7) INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola prestazione e/o garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.

ART. 8) ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

ART. 9) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 10) ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance nel termine di tre giorni dal verificarsi del sinistro a pena di decadenza dal diritto di indennità nei confronti di Europ Assistance medesima.

Esclusivamente per le prestazioni di assistenza, nel caso in cui l'Assicurato attivasse impresa diversa da Europ Assistance, le prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione di assistenza.

ART. 11) LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

ART. 12) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 13) PERIODO DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

ART. 14) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge.

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.

Art. 15) ESTINZIONE DEL RAPPORTO CON IL CONTRAENTE

In caso di estinzione del rapporto con il Contraente da parte dell'Assicurato, la copertura si intende comunque prestata fino alla naturale scadenza della soluzione scelta.

ART. 16) DIRITTO DI RIPENSAMENTO

L'Assicurato che abbia aderito ad una delle soluzioni della presente Polizza potrà esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dall'adesione alla stessa, dandone comunicazione scritta ad Europ Assistance tramite Crédit Lift S.p.A. Società Finanziaria - Ufficio Assicurazioni - Via Bernina, 7 - 20158 Milano.

ART. 17) AGGRAVAMENTI DEL RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare per iscritto ad Europ Assistance ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati e non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in Polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 18) DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 19) RECESSO DALLA POLIZZA

Qualora la Polizza preveda una durata superiore ai cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio avrà facoltà di recedere dalla Polizza con preavviso di sessanta giorni inviando al Contraente o, nel solo caso in cui l'Assicurato non sia più cliente del Contraente direttamente ad Europ Assistance, lettera raccomandata A/R con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Nel solo caso in cui l'Assicurato non sia più cliente del Contraente, Europ Assistance provvederà, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, a rimborsare direttamente all'Assicurato la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte. In tutti gli altri casi il rapporto sarà regolato direttamente tra il Contraente e l'Assicurato stesso.

GARANZIE ASSICURATIVE

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato e i familiari conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata, esclusi quindi i rischi inerenti ad attività professionale.

L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

L'assicurazione vale inoltre per:

- 1) la conduzione dell'abitazione principale e saltuaria dell'Assicurato, delle antenne radioteletrasmittenti, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del fabbricato, dei viali, delle strade, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;
- 2) la committenza di lavori di ordinaria manutenzione dei locali, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- 3) la proprietà e l'uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
- 4) l'azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori che non abbiano compiuto 14 anni di età dei quali l'Assicurato debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
- 5) la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
- 6) la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici; relativamente ai cani, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 50,00 per ogni sinistro e si estende anche a favore di colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale. La garanzia non è operante per i cani per i quali è prevista una copertura assicurativa obbligatoria;
- 7) la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico. Relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;
- 8) le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio;
- 9) la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- 10) l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande.

Relativamente ai danni derivanti da:

- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza;

l'assicurazione è operante per danni a cose con un massimale di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro.

Responsabilità Civile verso Dipendenti (R.C.O.)

Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all'11% calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124;

nei limiti del massimale relativo alla soluzione scelta per sinistro e per anno assicurativo, con il limite di Euro 250.000,00 per persona. L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. La garanzia R.C.O. vale anche per l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.

Responsabilità Civile della Proprietà dei Locali

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato e i familiari conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei locali, adibiti a dimora abituale della famiglia, degli impianti fissi destinati alla conduzione, inclusi ascensori e montacarichi, delle antenne radiotelegrafiche, dei pannelli solari, delle tettoie, dei cancelli anche automatici, delle recinzioni, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi, delle strade, dei viali, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco nei limiti dei massimali indicati. L'assicurazione è valida a condizione che i locali siano in buono stato di conservazione e manutenzione. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 100,00 per ciascun sinistro. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Sono esclusi i danni:

- 1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo la competenza;
- 2) da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, o rigurgiti di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitico e in genere da insalubrità dei locali;
- 3) dall'esercizio, nei locali, da parte dell'Assicurato o di Terzi, di industrie, commerci, arti e professioni.

Infortunati subiti da Addetti Occasionali a servizi domestici

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo "Persone non considerate terzi" comma b), sono considerate terzi le persone non dipendenti dell'Assicurato (per le quali l'Assicurato è esentato dagli obblighi contributivi di legge) che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby sitter e persone alla pari, sempreché dal sinistro derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale. L'assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione di Europ Assistance anche nel caso di sinistro interessante contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

Minori affidati a persone non conviventi con l'assicurato

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a persone non conviventi con l'Assicurato, per fatto di figli minori dell'Assicurato stesso affidati loro temporaneamente.

MASSIMALI

Il massimale della Responsabilità Civile per sinistro e per anno assicurativo varia a seconda della soluzione scelta, così come sotto riportato:

SOLUZIONE	MASSIMALE
BASE	€ 500.000,00
PLUS	€ 1.000.000,00

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini della copertura di cui al precedente articolo, non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;
- b) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio per conto dell'assicurato stesso.

PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ



Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro l'Assicurato immediatamente, e comunque entro e non oltre 3 giorni dal suo verificarsi o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza, dovrà notificare per iscritto il danno a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento 8 - 20135 Milano

evidenziando sulla busta l'Ufficio competente:

Ufficio Liquidazione Sinistri – Responsabilità Civile

Può contattare telefonicamente il suddetto Ufficio dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 18.15 ed il venerdì dalle 9.30 alle 16.45 ai seguenti numeri:

- **dall'Italia:** **800.71.36.58**
- **dall'estero:** **02.58.24.53.35**
- **fax:** **02.58.47.70.20**

Successivamente, entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell'atto o documento inerente il sinistro, l'Assicurato dovrà presentare le sotto elencate documentazioni corredate dei dati indicati:

- . nome, cognome, indirizzo e numero di telefono
- . nominativo del titolare del finanziamento
- . copia del Modulo di Adesione
- . copia dello stato di famiglia
- . descrizione dettagliata del sinistro
- . copia della richiesta danni da controparte
- . ogni documento relativo al particolare sinistro occorso

Europ Assistance, per poter procedere alla definizione del sinistro, potrà richiedere successivamente ulteriore documentazione, che l'Assicurato è tenuto a trasmettere. La mancata produzione sia dei documenti sopraelencati sia di quelli eventualmente richiesti, può comportare la decadenza totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l'Ufficio Liquidazione Sinistri procederà alla liquidazione del sinistro e al relativo pagamento.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Tutte le prestazioni seguenti sono fornite in Italia fino a tre volte per ciascun tipo e per anno di durata della copertura.

INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

La prestazione è fornita 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

A seguito di furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, non è possibile entrare nell'abitazione dell'Assicurato, oppure a seguito di furto o tentato furto, la funzionalità della porta di accesso all'Abitazione è compromessa in modo grave e la sicurezza dell'abitazione non è garantita.

La Struttura Organizzativa invierà all'abitazione dell'Assicurato un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Resta a carico di Europ Assistance l'uscita e la manodopera dell'artigiano fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro. Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'assicurato. Solo per la **Soluzione Plus** resta a carico di Europ Assistance anche il materiale necessario per la riparazione fino ad un massimo di **Euro 100,00** per sinistro.

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

La prestazione è fornita 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

In caso di:

- I. una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, che provocano un allagamento oppure un'infiltrazione oppure una mancanza d'acqua nell'abitazione dell'Assicurato o nell'abitazione dei vicini;
- II. un'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico, che provoca un mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione dell'Assicurato;

la Struttura Organizzativa invierà all'abitazione dell'Assicurato un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Resta a carico di Europ Assistance l'uscita e la manodopera dell'artigiano fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro. Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'assicurato. **Solo** per la **Soluzione Plus** resta a carico di Europ Assistance anche il materiale necessario per la riparazione fino ad un massimo di **Euro 100,00** per sinistro.

Non danno luogo alle prestazioni:

Per il caso I.

- Sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, ecc.) e sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.
- Interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio.

Per il caso II.

- Otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.
- Trabocco dovuto a rigurgito di fogna.

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta E PRECISARE IL SUO NUMERO DI TELEFONO.

INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

La prestazione è fornita 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

Qualora manchi la corrente elettrica in tutta l'abitazione a causa di guasti agli interruttori e agli impianti di distribuzione interna o prese di corrente, la Struttura Organizzativa invierà all'abitazione dell'Assicurato un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Resta a carico di Europ Assistance l'uscita e la manodopera dell'artigiano fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro. Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'assicurato. Solo per la **Soluzione Plus** resta a carico di Europ Assistance anche il materiale necessario per la riparazione fino ad un massimo di **Euro 100,00** per sinistro.

Non danno luogo alla prestazione:

- Corto circuito per falsi contatti provocati dall' Assicurato
- Interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
- Guasti al cavo di alimentazione dell'abitazione.

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il suo numero di telefono.

INVIO DI UN TAPPARELLISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessitasse di un tapparellista, a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie della sua abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi.

Resta a carico di Europ Assistance l'uscita e la manodopera dell'artigiano fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro. Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'assicurato. Solo per la **Soluzione Plus** resta a carico di Europ Assistance anche il materiale necessario per la riparazione fino ad un massimo di **Euro 100,00** per sinistro.

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il suo numero di telefono.

INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni della sua abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi.

Resta a carico di Europ Assistance l'uscita e la manodopera dell'artigiano fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro. Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'assicurato. Solo per la **Soluzione Plus** resta a carico di Europ Assistance anche il materiale necessario per la riparazione fino ad un massimo di **Euro 100,00** per sinistro.

INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessitasse di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi.

Resta a carico di Europ Assistance l'uscita e la manodopera dell'artigiano fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro. Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'assicurato. Solo per la

Soluzione Plus resta a carico di Europ Assistance anche il materiale necessario per la riparazione fino ad un massimo di **Euro 100,00** per sinistro.

Sono esclusi gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalla garanzia in essere.

INVIO DI UN TERMOIDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi.

Resta a carico di Europ Assistance l'uscita e la manodopera dell'artigiano fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro. Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'assicurato. Solo per la **Soluzione Plus** resta a carico di Europ Assistance anche il materiale necessario per la riparazione fino ad un massimo di **Euro 100,00** per sinistro.

INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA

Qualora l'Assicurato, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua nella sua abitazione, necessiti di un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del fabbricato e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio 24 ore su 24 di personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- I. allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'abitazione, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- II. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari della abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Resta a carico di Europ Assistance l'uscita e la manodopera dell'artigiano fino ad un massimo di **Euro 200,00** per sinistro, nel caso si scelga la **Soluzione Base**, e di **Euro 300,00** per sinistro nel caso si scelga la **Soluzione Plus**.

La prestazione non è dovuta:

Per il caso I.

- sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.);
- sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;

Per il caso II.

- danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Per entrambi i casi I. e II.

- qualora il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero, ritenga che l'intervento da effettuare non possa ripristinare in modo soddisfacente i beni danneggiati.

INVIO DI UN SORVEGLIANTE

La prestazione è fornita 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

Qualora, a seguito di furto, tentato furto, scasso di fissi ed infissi nell'abitazione dell'Assicurato, si renda necessaria la vigilanza della stessa, la Struttura Organizzativa provvederà a proprie spese a predisporre la vigilanza dell'abitazione per un periodo massimo di 10 ore per anno di durata della copertura, con un minimo convenzionale di 2 ore ad intervento. Tale periodo può essere esteso a richiesta scritta dell'Assicurato e con costi a suo carico. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare l'indirizzo e il suo numero di telefono.

RIENTRO ANTICIPATO

Qualora, in caso di gravi danni all'abitazione dovuti a furto, incendio, allagamento, l'Assicurato in viaggio dovesse rientrare alla sua abitazione prima della data che aveva programmato, con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, contatterà la Struttura Organizzativa che provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del biglietto fino ad un massimo di **Euro 200,00** per sinistro, nel caso si scelga la **Soluzione Base**, e di **Euro 300,00** per sinistro nel caso si scelga la **Soluzione Plus**.

La prestazione non è operante:

- se l'Assicurato non può fornire informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro all'abitazione e non presenta un'adeguata documentazione relativamente agli stessi. Tali informazioni saranno successivamente, e a richiesta di Europ Assistance, documentate.
- per sinistri dovuti a guasti di rubinetti o di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, ecc.) e sinistri dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia dell'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il suo numero di telefono.

SPESE D'ALBERGO

Qualora l'Assicurato necessitasse di pernottare fuori dalla sua abitazione, a seguito di furto, tentato furto, scoppio o incendio, che abbiano reso inagibili i locali dell'abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sua sistemazione in un albergo.

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di **Euro 200,00** per sinistro e per nucleo familiare, nel caso si scelga la **Soluzione Base**, e di **Euro 300,00** per sinistro e per nucleo familiare, nel caso si scelga la **Soluzione Plus**.

Sono escluse le spese di albergo diverse da pernottamento e prima COLAZIONE.

SPESE DI TRASLOCO

La prestazione viene fornita dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Qualora

- una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, provocasse un allagamento nell'abitazione rendendola totalmente inagibile;

- un furto, tentato furto, atti vandalici, scoppio, incendio, fulmine, esplosione rendesse totalmente inagibile l'abitazione; l'Assicurato contatterà la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare il trasloco dei beni superstiti presso la nuova abitazione dell'Assicurato o presso un deposito in Italia, purché sia possibile organizzare ed effettuare il trasferimento dei beni entro 30 giorni dalla data del sinistro.

Europ Assistance terrà a proprio carico le sole spese di trasloco fino ad un massimo di **Euro 200,00** per sinistro, nel caso si scelga la **Soluzione Base**, e di **Euro 300,00** per sinistro, nel caso si scelga la **Soluzione Plus**.

Non danno luogo alla prestazione sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, ecc.) e sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

DEFINIZIONI

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

E' il contratto che disciplina i rapporti tra Europ Assistance Italia S.p.A. e l'Assicurato.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

Attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

CONTRAVVENZIONE

Reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'assicurato.

CONTRIBUTO UNIFICATO

La tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.

CONTROVERSIA CONTRATTUALE

Controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

DELITTO COLPOSO

Colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

DELITTO DOLOSO

Doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

FATTO ILLECITO

E' il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di

legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

GARANZIA

L'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

IMPUTAZIONE PENALE

E' la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

REATO

Violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO

Il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l'assicurazione. Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell' Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA").

TRANSAZIONE

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

TUTELA LEGALE

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.

INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetta da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1. Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale"

Milano, Piazza Trento n° 8

fax 02 58.38.42.10

Numero Verde 800 08.58.20

2. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito. Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance. Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti. Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato. Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

SEZIONE TUTELA LEGALE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale relativo alla soluzione scelta, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
 - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
 - le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera A);
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera B);
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
 - Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
 - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
- In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

MASSIMALI

Il massimale della Tutela Legale della Famiglia per sinistro, senza limite annuo, varia a seconda della soluzione scelta, così come sotto riportato:

SOLUZIONE	MASSIMALE
BASE	€ 5.000,00
PLUS	€ 10.000,00

DELIMITAZIONI DELL' OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

TUTELA LEGALE DELLA FAMIGLIA

SOGGETTI ASSICURATI

- l'Assicurato che ha stipulato un finanziamento Crédit Lift ed ha sottoscritto il Modulo di Adesione.
- i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo Stato di Famiglia anagrafico;
- i collaboratori domestici regolarmente assunti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato;

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Cliente Crédit Lift Assicurato.

PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo valgono per le seguenti garanzie:

- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subito per fatti illeciti di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
- le controversie derivanti da diritti reali e da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze occupati dall'Assicurato;

Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione e i relativi rischi assicurati fornendo anche informazioni sulle modalità e i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire

di un servizio gratuito di informazione legale telefonica "di prima necessità" che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati all' articolo "Prestazioni garantite", l'assicurazione non è prestata per le controversie aventi ad oggetto:

- a) le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- b) le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' articolo "Prestazioni garantite";
- c) le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni, fatti salvo quanto disposto in merito dall'articolo "Prestazioni Garantite";
- d) le controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall' articolo "Prestazioni garantite" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- e) le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa, salvo quanto previsto dall'articolo "Prestazioni garantite";
- f) le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- g) le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato;
- h) per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- i) controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- j) fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- k) controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- l) controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest'ultimo caso quanto previsto dall' Articolo "Prestazioni garantite";
- m) controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- n) controversie contrattuali con Europ Assistance;
- o) controversie non espressamente richiamate tra le voci dell' Articolo "Prestazioni garantite".

COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE

Dovunque Lei si trovi, in qualsiasi momento:

- per richiedere una prestazione di **Assistenza** telefoni alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:

- dall'Italia al numero verde **800.71.36.58**
- oppure dall'Italia o dall'estero al numero **02.58.24.53.35**
- fax **02.58.47.72.01**

- per richiedere la garanzia **Responsabilità Civile** telefoni all'Ufficio Liquidazione Sinistri di Responsabilità Civile in funzione dal Lunedì al Giovedì dalle 9.30 alle 18.15 ed il Venerdì dalle 9.30 alle 16.45:

- dall'Italia al numero verde: **800.71.36.58**
- oppure dall'Italia o dall'estero al numero: **02.58.24.53.35**
- fax: **02.58.47.70.20**

- per richiedere la garanzia **Tutela Legale della Famiglia** telefoni all'Ufficio Liquidazione Sinistri di Tutela Legale in funzione dal Lunedì al Giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 ed il Venerdì dalle 9.30 alle 13.00:

- dall'Italia: **800.08.58.20**
- fax: **02.58.38.42.10**

Se non può telefonare Invii un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento 8
20135 MILANO

In ogni caso comunichi innanzitutto con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Per la Soluzione Base: CLFRC + Numero di Finanziamento
Per la Soluzione Plus: CLFRD + Numero di Finanziamento
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa o l'Ufficio Liquidativo provvederanno a richiamarla nel corso dell'assistenza o dell'istruzione del sinistro.

Per ricevere informazioni di carattere commerciale sul Servizio comporre il seguente numero:

02 - 58.38.41


Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.

Per Sua comodità, riporti nello spazio qui sotto il **Numero di Pratica di Finanziamento**, da comunicare in caso di richiesta di assistenza:

Per la **SOLUZIONE BASE**: **CLFRC** _____
(numero di pratica di finanziamento)

Per la **SOLUZIONE PLUS**: **CLFRD** _____
(numero di pratica di finanziamento)

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.



Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale,
Direzione e Uffici:
Piazza Trento, 8
20135 Milano
Tel. 02.58.38.41
www.europassistance.it
Capitale Sociale
Euro 12.000.000,00 i.v.
Rea 754519
Reg. Imp. Milano
e C.F. 80039790151
P. IVA 00776030157

Impresa autorizzata
all'esercizio
delle assicurazioni,
con decreto del
Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato
n. 19569 del 2/6/93
(Gazzetta Ufficiale del
1/7/93 N. 152)
Società appartenente
al Gruppo Generali, iscritto
all'Albo dei Gruppi assicurativi.



Iscritta alla Sezione I
dell'Albo delle imprese
di assicurazione e
riassicurazione al n. 1.00108.
Società soggetta alla direzione
e al coordinamento
di Assicurazioni Generali S.p.A.

